



## COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 2021 - 1</b> <b>Data 12-01-2021</b>	<b>OGGETTO:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TAR CAMPANIA – NAPOLI, DALLA SOCIETÀ MARICAN HERITAGE 1 S.R.L. CONTRO IL COMUNE DICARINARO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28.10.2020.
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **Gennaio**, alle ore **17:00**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)	X	
MORETTI MARIO (in Sala Giunta)	X	
BRACCIANO ALFONSO (collegato da remoto alla videoconferenza)	X	
MARINO SERENA (collegata da remoto alla videoconferenza)	X	
BARBATO RACHELE (collegata da remoto alla videoconferenza)	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta (collegato da remoto alla videoconferenza)

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**Premesso che:**

- in data 23.12.2020 al prot. n. 12258 è stato acquisito il ricorso presentato al TAR CAMPANIA-NAPOLI, dalla SOCIETÀ MARICAN HERITAGE 1 S.r.l. contro il Comune di Carinaro, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Laudadio, con il quale si chiede l'annullamento previa sospensiva della Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 28 del 28.10.2020 recante la presa d'atto dell'avvenuta decadenza della variante al piano regolatore ottenuta dalla Marican Vega 32 (ora Marican Heritage 1) in ragione della mancata realizzazione delle opere nei termini della convenzione e recante altresì l'annullamento e comunque la revoca della variante al piano regolatore adottata con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 04.04.2019 ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale alla stessa;

- l'Amministrazione Comunale ritiene di doversi difendere in giudizio per dimostrare che l'Ente ha correttamente operato in riferimento alla deliberazione di che trattasi;
- data la massima complessità del giudizio l'Amministrazione Comunale ritiene di dover individuare apposito legale di fiducia di alta specializzazione, così come previsto dalla determina dirigenziale n. 487 R.G. del 12.07.2018;

**Ritenuto** opportuno costituirsi davanti al TAR CAMPANIA di NAPOLI, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi in giudizio in rappresentanza di questo Comune;

**Sentito** il Sindaco proporre per l'incarico il Prof. Avv. Settimio Di Salvo nato a Benevento il 12.11.1947 e l'avv. Rocco Travaglino nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 14.05.1977, con studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore 10, i quali già difendono questo Ente in altri giudizi connessi alla controversia in oggetto ed hanno verbalmente comunicato di essere disponibili a svolgere l'incarico per il compenso di euro 4.000,00 oltre accessori, pari a complessivi euro 5.836,48, di cui euro 600,00 per spese generali, euro 184,00 per Cassa Avvocati ed euro 1.058,48 per i.v.a. inferiore al valore dei minimi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*, aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018; ;

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1. DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi, in rappresentanza di questo Comune, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al TAR CAMPANIA NAPOLI avverso il RICORSO PRESENTATO AL TAR CAMPANIA – NAPOLI, DALLA SOCIETA' MARICAN HERITAGE 1 S.r.l. contro il Comune di Carinaro.
- 3. DI NOMINARE** all'uopo il Prof. Avv. Settimio Di Salvo, nato a Benevento il 12.11.1947, e l'avv. Rocco Travaglino, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 14.05.1977, con studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore 10, patrocinatori, rappresentanti e difensori di questo Ente nel suddetto giudizio.
- 4. DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed i precitati avvocati.
- 5. DI MANDARE** al Responsabile degli Affari Legali per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di €. 5.836,48, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per i legali incaricati, importo non soggetto a frazionamento trattandosi di spesa indifferibile.
- 6. DIDICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Lì, 8 Gennaio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Carlo DELLA PERUTA)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

**Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato al TAR CAMPANIA – NAPOLI, dalla SOCIETA' MARICAN HERITAGE 1**  
**Oggetto: S.R.L. contro il Comune di Carinaro per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020**

### ***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

**Parere favorevole**

**Parere sfavorevole**

**Parere non dovuto**

Carinaro, li 12.01.2021

Il Responsabile del Servizio  
(Avv. Carlo Della Peruta)

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

**Parere favorevole**

**Parere sfavorevole**

**Parere non dovuto**

Carinaro, li 12.01.2021

Il Responsabile del Servizio  
(Dr. Salvatore Fattore)

---

L'Anno Duemilaventuno, addì \_\_\_\_\_ del mese di Gennaio, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio n.1, in persona del Dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Legale;

E

Il Prof. Avv. Settimio Di Salvo, nato a Benevento il 12.11.1947, C.F. DSLSTM47S12A783J, del Foro di Napoli e l'Avv. Rocco Travaglino, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 14.05.1977, del Foro di Nola, C.F. TRVRC77E14G812J con studio in Napoli, in Piazza Nicola Amore n.10, (di seguito: legali);

PREMESSO CHE:

- il Comune deve resistere al Ricorso presentato al Tar Campania – Napoli dalla Società Marican

Heritage 1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Laudadio, contro questo Comune per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020, notificato a questo Comune in data 23.12.2020 ed acquisito al prot. n. 12258;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi, in rappresentanza di questo Ente, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina degli avvocati cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

#### CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la rappresentanza nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli a seguito del Ricorso presentato dalla Società Marican Heritage 1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Laudadio, contro questo Comune per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020, notificato a questo Comune in data 23.12.2020 ed acquisito al prot. n. 12258.

2) I legali si impegnano a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, pari a complessivi € 5.836,48.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta dei legali incaricati, una somma di € 1.000,00 (mille/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) I legali si impegnano, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i legali assicurano la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. I legali incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, i legali si obbligano, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo i legali potranno abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero degli stessi da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – i legali non potranno rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) Gli avvocati incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Ai legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora i legali incaricati debbano ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dai legali incaricati principali, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il

Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali nominati, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa i legali – i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico dei legali incaricati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Ufficio Legale Dott. Carlo Della Peruta

I Professionisti Incaricati Prof. Avv. Settimio Di Salvo

Avv. Rocco Travaglino

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype;

Vista la proposta ad oggetto: “Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato al TAR CAMPANIA – NAPOLI, dalla SOCIETA' MARICAN HERITAGE 1 S.R.L. contro il Comune di Carinaro per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020”;

Acquisiti i prescritti pareri che si allegano al presente deliberato;

Con votazione unanime resa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Per quanto detto in narrativa che si intende qui richiamata:

1. Approvare la proposta ad oggetto: “Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato al TAR CAMPANIA – NAPOLI, dalla SOCIETA' MARICAN HERITAGE 1 S.R.L. contro il Comune di Carinaro per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020” formulata dal **Segretario Generale avv. Carlo Della Peruta** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Dichiarare, lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000

# Comune di Carinaro

**Provincia di Caserta**  
**SERVIZIO : Segreteria Generale**  
**Ufficio : SEGRETERIA GENERALE**

**PROPOSTA N. 1 DEL 08-01-2021**

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 1 DEL 12-01-2021**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TAR CAMPANIA – NAPOLI, DALLA SOCIETÀ MARICAN HERITAGE 1 S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI CARINARO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28.10.2020.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Nicola Affinito

IL SEGRETARIO COM

Avv. Carlo Della Peruta

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.